SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1999.

Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 22 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari. . . . . Pag. 5

DECRETO 31 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta. Pag. 6

DECRETO 7 gennaio 1999.

Approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche . . . . Pag. 7

DECRETO 12 gennaio 1999.

Modifica grafica dei valori bollati con inserimento del valore in euro . . . . Pag. 13

DECRETO 15 gennaio 1999.

Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1999 alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti . . . . Pag. 13

Ministero della sanità

DECRETO 16 dicembre 1998.

Autorizzazione all'azienda U.S.L. di Cesena ad espletare presso l'ospedale «Bufalini» di Cesena le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 14

DECRETO 16 dicembre 1998.

Autorizzazione all'«I.R.C.C.S. ospedale Maggiore» di Milano ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 15

DECRETO 16 dicembre 1998.

Autorizzazione all'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico . Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 146/1 «s.p. 13 di Valdarni. Ripristino e messa in sicurezza viabilità in località Boschetto» - II lotto. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Importo complessivo L. 1.258.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 519). Pag. 17

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 826 «s.p. 23: scalzamento pile del ponte sul fiume Magra». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 845.273.816. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/520). Pag. 18

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 810: ripristino ponte e briglia in località Camporaghena. Ente attuatore: comune di Comano. Importo L. 250.000.000. Perizia di variante e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/521) . . . . Pag. 19

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 809: ripristino strada in località Summacomano. Ente attuatore: comune di Comano. Importo L. 130.000.000. Perizia di variante e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/522). . . . . Pag. 20

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 825 «s.p. 19 di Olivolo: scalzamento pile del ponte su torrente Arcinasco». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 60.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/523). . . . . Pag. 21

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 827: «s.p. 24 di Giovagallo: sistemazione idrogeologica al km 1,00». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 731.210.604. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/524). . . . . Pag. 22

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 828: «s.p. 69 dei Casoni: sistemazione idrogeologica al km 1,40». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 475.555.556. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/525) Pag. 23

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 831: «s.p. 65 di Adelano: sistemazione idrogeologica in località Antara». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 600.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/526) Pag. 24

ORDINANZA 24 novembre 1998.

Rettifica all'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 avente ad oggetto: «Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attività produttive». (Ordinanza n. G/527) . . . Pag. 25

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 26

Università di Lecce

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare . . . . Pag. 30

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sul cacao del 1993, concluso a Ginevra il 16 luglio 1993 . . . . Pag. 30

Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, firmato a Ginevra il 26 gennaio 1994 . . . . Pag. 30

Entrata in vigore dei protocolli al trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica Ceca, della Repubblica di Polonia e della Repubblica d'Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997 . . . . Pag. 30

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 14 gennaio 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 31

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione FUCI - per la formazione della gioventù universitaria» in breve «Fondazione FUCI», in Roma . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa centro sportivo «R. Vidale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Adria . . . . Pag. 31

Regione Emilia-Romagna:

Autorizzazione al confezionamento e vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale «Silvana» . . . . Pag. 31

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1998) . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ripubblicazione del testo della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo ambientale», corredato delle relative note.

98A11217

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

98A10869

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1999.

Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite, fino al 31 dicembre 2004, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali e dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005;

Considerato che occorre provvedere a determinare gli aumenti d'imposta per l'anno 1999;

Vista la proposta dell'apposita commissione del CIPE, a norma del predetto art. 8, comma 5, della legge n. 448 del 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Su proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote di imposta sui seguenti prodotti sono determinate nella seguente misura:

benzina: lire 1.119.629 per mille litri;

benzina senza piombo: lire 1.049.153 per mille litri;

petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 653.473 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 653.473 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 780.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 780.731 per mille litri;

olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 248.361 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 124.390 per mille chilogrammi;

olio combustibile per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 123.444 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 60.777 per mille chilogrammi;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 551.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 367.784 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: lire 21 per metro cubo;

per combustione per usi industriali: lire 24,2 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86,84 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 152,68 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 335,57 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 74,84 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 240,52 per metro cubo;

carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 5.084 per mille chilogrammi;

coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 6.824 per mille chilogrammi;

bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 3.983 per mille chilogrammi;

oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica:

metano: lire 0,87 per metro cubo;

gas di petrolio liquefatti: lire 1.320 per mille chilogrammi;

gasolio: lire 24.641 per mille litri;

olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: lire 29.686 per mille chilogrammi.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 19

99A0287

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti civili di Messina e commissione tributaria provinciale di Messina nel giorno 5 dicembre 1998;

ufficio del registro bollo demanio ammende di Catania, ufficio del registro successioni di Catania e ufficio del registro di S. Agata Militello nel giorno 7 dicembre 1998;

sezione staccata di Catania della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, commissione tributaria provinciale di Catania, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento e ufficio distrettuale delle imposte dirette di S. Agata Militello nel giorno 12 dicembre 1998;

ufficio del registro di Milazzo e ufficio del registro di Vittoria nel giorno 19 dicembre 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio del registro atti civili di Messina e commissione tributaria provinciale di Messina nel giorno 5 dicembre 1998;

ufficio del registro bollo demanio e ammende di Catania, ufficio del registro successioni di Catania e ufficio del registro di S. Agata Militello nel giorno 7 dicembre 1998;

sezione staccata di Catania della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, commissione tributaria provinciale di Catania, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento e ufficio distrettuale delle imposte dirette di S. Agata Militello nel giorno 12 dicembre 1998;

ufficio del registro di Milazzo e ufficio del registro di Vittoria nel giorno 19 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 dicembre 1998

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A0245

DECRETO 31 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, aventi sede nell'ambito della regione siciliana, effettuano i versamenti dell'imposta direttamente presso la cassa della regione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;

Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1º dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza alle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998 - prot. n. 1998/11772 - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 3815 del 18 dicembre 1998 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta in data 30 novembre 1998 a causa della chiusura dello stesso per il rinnovamento tecnologico finalizzato ad impiantare nella struttura periferica dell'ente il substrato strumentale idoneo a sostenere il processo di rinnovamento dei servizi ACI e la contemporanea preparazione e formazione del personale;

Tenuto conto che, conseguentemente al mancato funzionamento del predetto ufficio del pubblico registro automobilistico, si è verificato il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta nel giorno 30 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 31 dicembre 1998

p. *Il direttore regionale:* FORASTIERI

99A0195

DECRETO 7 gennaio 1999.

Approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si dispone che con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Visto ancora l'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si prevede che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione ad un'apposita convenzione tipo;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, con il quale si prevede che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche siano effettuati direttamente dalle regioni o tramite concessionari individuati dalle stesse, e in particolare il comma 5, ove è disposto che i concessionari e i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata;

Visto l'art. 6 del predetto decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, con il quale si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, per il periodo transitorio, la gestione degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche è assicurata, dal Ministero delle finanze, e in particolare, il comma 9, prima parte, ove è disposto che le attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche possono essere affidate, nel periodo transitorio, dalle singole regioni al Ministero delle finanze;

Visto ancora l'art. 6, comma 9, seconda parte, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 418/1998, che prevede l'emanazione di un decreto direttoriale del Ministero delle finanze per l'approvazione dei modelli di versamento delle tasse automobilistiche e le modalità di utilizzazione degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento presso i tabaccai convenzionati delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di autoveicoli alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, va utilizzato un modello conforme all'allegato 1; per il pagamento di altri veicoli va utilizzato un modello conforme all'allegato 2.

2. Il tabaccaio rilascia al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento automaticamente prodotta dal sistema informatico, secondo il fac-simile di cui all'allegato 3.

Art. 2.

1. Per il pagamento presso le agenzie postali delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, va utilizzato il bollettino di conto corrente postale con banda trasversale rossa conforme all'allegato 4; per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di ciclomotori, nonché per il pagamento dell'integrazione per autotreni articolati e targhe prova, va utilizzato il bollettino di conto corrente postale con banda trasversale verde conforme all'allegato 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

SCHEDA A

AVVERTENZE

LA PRESENTE SCHEDA NON HA VALORE COME RICEVUTA DI PAGAMENTO.

All'atto del ritiro della ricevuta assicurarsi che questa riporti esattamente i dati della targa dell'autoveicolo, della scadenza e della validità.

SUL RETRO SONO RIPORTATE IN DETTAGLIO LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.

IDENTIFICATIVO DELL'AUTOVEICOLO - TARGA

SCADENZA (mese ed anno)

Mese: Ge Fe Ma Ap Mg Gi Lu Ag Se Ot No Di

Anno: 1999 2000 2001 2002

VALIDITÁ (n° di mesi): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La presente scheda va utilizzata esclusivamente per autoveicoli.

REGIONE DELL'INTESTATARIO (vedi retro): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TASSE AUTOMOBILISTICHE

COME COMPILARE LA SCHEDA TASSE AUTOMOBILISTICHE SOLO PER AUTOVEICOLI

IDENTIFICATIVO DELL'ATUTOVEICOLO

Trascrivere la **targa dell'autoveicolo.**

REGIONE DELL'INTESTATARIO

Contrassegnare la casella corrispondente alla **regione di residenza dell'intestatario dell'autoveicolo**, sulla base della seguente tabella:

Casella	Regione	Casella	Regione
1	Abruzzo	12	Molise
2	Basilicata	13	Piemonte
3	Prov. aut. Bolzano	14	Puglia
4	Calabria	15	Sardegna
5	Campania	16	Sicilia
6	Emilia Romagna	17	Toscana
7	Friuli V. G.	18	Prov. aut. Trento
8	Lazio	19	Umbria
9	Liguria	20	Valle d'Aosta
10	Lombardia	21	Veneto
11	Marche		

Esempio: Nel caso di regione **Lazio** contrassegnare la casella **8**.

SCADENZA

Mese

Contrassegnare la casella corrispondente al **mese di scadenza della tassa in pagamento.**

Esempio: Nel caso di tassa con scadenza **Dicembre 1999** contrassegnare la casella **Di**.

Anno

Contrassegnare la casella corrispondente **all'anno di scadenza della tassa in pagamento.**

Esempi: Nel caso di **pagamento** effettuato nel **Gennaio 1999**, per un periodo di **validità di 12 mesi**, contrassegnare la casella **1999** (scadenza **Dicembre 1999**).

Nel caso di **pagamento** effettuato ad **Agosto 1999**, per un periodo di **validità** di **12 mesi**, contrassegnare la casella **2000** (scadenza **Luglio 2000**).

VALIDITÁ

Contrassegnare la casella relativa al **numero di mesi** per cui si intende effettuare il pagamento.

Esempio: Nel caso di pagamento con **validità 12 mesi** contrassegnare la casella **12**.

ALLEGATO 2

SCHEDA B

AVVERTENZE

LA PRESENTE SCHEDA NON HA VALORE COME RICEVUTA DI PAGAMENTO.

All'atto del ritiro della ricevuta assicurarsi che questa riporti esattamente i dati della targa del veicolo (ovvero il numero di telaio del ciclomotore ovvero il numero di matricola del motore fuoribordo ovvero il numero di registrazione dell'autoscafo), della scadenza e della validità.

SUL RETRO SONO RIPORTATE IN DETTAGLIO LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.

IDENTIFICATIVO DEL VEICOLO (targa o telaio o n° matricola o n° registrazione)

Barrare se targa prova

SCADENZA (mese ed anno)

Mese: Ge Fe Ma Ap Ma Gi Lu Ag Se Ot No Di

Anno: 1999 2000 2001 2002

VALIDITÀ (n° di mesi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CATEGORIA

1 Autoveicolo 2 Motoveicolo 3 Rimorchio 4 Ciclomotore 5 Autoscafo 6 Fuoribordo

CODICE DI RIDUZIONE (compilare solo se si ha diritto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REGIONE DELL'INTESTATARIO (vedi retro)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TASSE AUTOMOBILISTICHE

COME COMPILARE LA SCHEDA TASSE AUTOMOBILISTICHE

IDENTIFICATIVO DEL VEICOLO
Trascrivere la **targa del veicolo** (ovvero nel caso di **ciclomotore il numero di telaio**; nel caso di **motore fuoribordo installato su imbarcazioni non da diporto il numero di matricola**; nel caso di **autoscafo il numero di registrazione**).
Nel caso di **targa prova** contrassegnare anche la relativa casella.

CATEGORIA
Contrassegnare la casella corrispondente alla categoria di appartenenza.
Esempio: Nel caso di **Ciclomotore** contrassegnare la casella **4**.

CODICE RIDUZIONE
Contrassegnare la casella con il codice di riduzione corrispondente al **tipo di veicolo**, sulla base della seguente tabella:

Codice riduzione	Tipo veicolo
1	Autovetture servizio pubblico da piazza
2	Autoveicoli GPL esclusivo
3	Autoveicoli metano esclusivo
4	Autoveicoli motore elettrico
5	Autoveicoli di peso complessivo inf. a 12 tonnellate per trasporto latte, carni macellate, immondizie, generi monopolio, carri botte vuotatura pozzi neri
6	Autovetture noleggio da rimessa
7	Autovetture scuola guida
8	Autobus noleggio da rimessa
9	Autobus servizio pubblico di linea
10	Autoveicoli trasporto cose di peso complessivo non inf. a 12 tonnellate con sospensione pneumatica o equivalente
11	Autoveicoli per uso promiscuo di portata netta non inf. a 6 quintali con motore diesel non ecologico di proprietà di imprese
12	Pagamento cumulativo per rimorchi

Esempio: Nel caso di **Autovettura scuola guida**, contrassegnare la casella **7**.

REGIONE DELL'INTESTATARIO
Contrassegnare la casella corrispondente alla **regione di residenza dell'intestatario del veicolo**, sulla base della seguente tabella:

Casella	Regione	Casella	Regione	Casella	Regione
1	Abruzzo	8	Lazio	15	Sardegna
2	Basilicata	9	Liguria	16	Sicilia
3	Prov. aut. Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
4	Calabria	11	Marche	18	Prov. aut. Trento
5	Campania	12	Molise	19	Umbria
6	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
7	Friuli V. G.	14	Puglia	21	Veneto

Esempio: Nel caso di regione **Lazio** contrassegnare la casella **8**.

SCADENZA
Mese
Contrassegnare la casella corrispondente al **mese di scadenza della tassa in pagamento**.
Esempio: Nel caso di tassa con scadenza **Dicembre 1999** contrassegnare la casella **Di**.
Anno
Contrassegnare la casella corrispondente **all'anno di scadenza della tassa in pagamento**.
Esempi: Nel caso di **pagamento effettuato nel Gennaio 1999**, per un periodo di **validità di 12 mesi**, contrassegnare la casella **1999** (scadenza **Dicembre 1999**).
Nel caso di **pagamento effettuato ad Agosto 1999**, per un periodo di **validità di 12 mesi**, contrassegnare la casella **2000** (scadenza **Luglio 2000**).

VALIDITÀ
Contrassegnare la casella relativa al **numero di mesi** per cui si intende effettuare il pagamento.
Esempio: Nel caso di pagamento con **validità 12 mesi** contrassegnare la casella **12**.

ALLEGATO 3

AL 819 RR **DIC 1999**
Autoveicolo 12 mesi
Potenza 54 KW LAZIO
Versamento n° 12345678901234567890I234
Riduzione del 0% £. ****250.000****

Tassa	Interessi	Sanzioni	Dir.
250.000	0	0	*.***

RICEVUTA DA CONSERVARE
25/01/99 11:48:16 RM1185 1 5 6812

ALLEGATO 4

ELENCO DEI N° DI C/C DA RIPORTARE SUL MODULO

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA	Num. C/C
ABRUZZO	1677
BASILICATA	8854
CALABRIA	7898
CAMPANIA	7807
EMILIA ROMAGNA	970400
FRIULI V. G. - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	4341
LAZIO	825000
LIGURIA	7179
LOMBARDIA	2238
MARCHE	9605
MOLISE	3863
PIEMONTE	4101
PUGLIA	3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	1099
SICILIA	784900
TOSCANA	7500
UMBRIA	7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	9118
VENETO	5306
Prov. Aut. BOLZANO	3392
Prov. Aut. TRENTO	3384

C/C auto/moto

Tasse Automobilistiche AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, RIMORCHI
CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento e postagiro
di Lire
Lire
sul C/C intestato a: **Regione o Provincia Autonoma**
SCADENZA MESE ANNO IMPORTO TASSA
MESI DI VALIDITÀ RIDUZIONE (vedi retro) SANZIONI (solo in caso di pagamento oltre il termine)
INTERESSI (solo in caso di pagamento oltre il termine)
TARGA
CATEGORIA (barrare la voce interessata)
AUTO VEICOLO MOTO VEICOLO RIMORCHIO AUTO SCAFO
GENERALITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO (può essere indicato l'utilizzatore in caso di leasing, vendita con patto di riservato dominio e usufrutto)
Cognome e Nome
Indirizzo
CAP Comune Prov.
BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C N.
Firma

Tasse Automobilistiche AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, RIMORCHI
CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento del versamento o postagiro
di Lire
Lire
sul C/C intestato a: **Regione o Provincia Autonoma**
Cognome e Nome
Indirizzo C.A.P.
TARGA COMUNE
CATEGORIA (barrare la voce interessata)
AUTO VEICOLO MOTO VEICOLO RIMORCHIO AUTO SCAFO
CODICE FISCALE o PARTITA IVA PROV.
SCADENZA MESE ANNO IMPORTO TASSA
MESI DI VALIDITÀ RIDUZIONE (vedi retro) SANZIONI (solo in caso di pagamento oltre il termine)
INTERESSI (solo in caso di pagamento oltre il termine)
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C N.
BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
Importante: non scrivere nella zona sottostante!
DATA PROGRESSIVO NUMERO CONTO IMPORTO
Mod. ch 8 - bis AUTO - cod. 129605

C/C nuovi auto/moto (2)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO

Importo totale: riportare, trascrivendola in cifre e lettere, la somma delle caselle "Importo tassa", "Sanzioni" e "Interessi".
C/C: riportare il numero di conto corrente postale relativo alla regione (o alla provincia autonoma) in cui risiede l'intestatario del veicolo, rilevabile nella tabella annessa al bollettino stesso.
Intestato a: riportare la regione (o la provincia autonoma) in cui risiede l'intestatario del veicolo.
Cognome e Nome: riportare il cognome e nome dell'intestatario del veicolo.
Indirizzo e CAP: riportare l'indirizzo di residenza dell'intestatario del veicolo.
Targa: riportare il numero di targa del veicolo. Es. vecchio formato RM123456 - nuovo formato AC123XY. Per il pagamento cumulativo di più rimorchi (codice riduzione 12) indicare la targa del rimorchio di maggior portata.
Categoria: barrare la casella interessata. La categoria del veicolo è indicata sulla carta di circolazione.
Comune e provincia: riportare nelle apposite caselle il comune e la sigla della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo (Roma = RM).
Codice Fiscale / Partita IVA: riportare all'interno delle caselle il codice fiscale (16 caratteri) o la partita IVA (11 caratteri) dell'intestatario del veicolo.
Importo tassa: rilevare l'importo sulle tabelle relative al tipo di veicolo ed alla regione di residenza dell'intestatario, pubblicate nei manifesti informativi, applicando, se aventi diritto, la percentuale di riduzione.
Dopo aver individuato l'importo dovuto, arrotondarlo alle 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire 500 e per eccesso se è superiore. Es. 120.500 l'importo sarà 120.000; 120.501 l'importo sarà 121.000.
Sanzioni: riportare solo in caso di pagamento oltre il termine, l'ammontare delle sanzioni, calcolate come segue: per pagamento effettuato in ritardo entro 30 gg dalla scadenza l'importo della sanzione è pari al 3.75% dell'ammontare non pagato; per pagamento effettuato in ritardo di più di 30 gg ma entro l'anno dalla scadenza la sanzione è pari al 5% dell'ammontare non pagato; per pagamento effettuato con ritardo superiore all'anno la sanzione è pari al 30% dell'importo non pagato.
Interessi: riportare, solo in caso di pagamento oltre il termine, l'ammontare degli interessi, calcolati come segue: per pagamento effettuato con ritardo non superiore ad un anno dalla scadenza l'ammontare degli interessi è pari allo 0,0137% del tributo non pagato per ogni giorno di ritardo; per pagamento effettuato con ritardo superiore ad un anno dalla scadenza gli interessi sono pari al 2,5% del tributo non pagato per ogni semestre maturato dopo la scadenza.
Avvertenza: per poter usufruire delle sanzioni ridotte, di cui sopra, per pagamenti entro l'anno dalla scadenza (ravvedimento operoso) occorre versare contestualmente tassa, sanzioni ed interessi.
Scadenza: riportare correttamente il mese (2 caratteri) e l'anno (4 caratteri) di scadenza del bollo.
Mesi di validità: riportare il numero di mesi per cui si sta effettuado il pagamento.
Codice riduzione: riportare, se aventi diritto, il codice di riduzione come indicato nella tabella sul retro del bollettino.

ATTENZIONE

Il presente bollettino può essere utilizzato unicamente per i versamenti relativi alle tasse automobilistiche dovuti a partire dall'anno 1999

Importante: non scrivere nella zona sovrastante!

AVVERTENZE

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

La ricevuta ha effetto liberatorio per la somma pagata dalla data stampigliata dall'Agenzia postale.

Qualora i correntisti postali utilizzino il bollettino come POSTAGIRO, il pagamento si intenderà effettuato nella data di addebito in conto.

CODICI RIDUZIONE DA RIPORTARE SUL MODULO

TIPO RIDUZIONE	Codice
Autovetture servizio pubblico da piazza	01
Autoveicoli GPL esclusivo	02
Autoveicoli metano esclusivo	03
Autoveicoli motore elettrico	04
Autoveicoli di peso complessivo inf. a 12 t per trasporto latte, carni macellate, immondizie, generi monopolio, carri botte vuotatura pozzi neri	05
Autovetture noleggio da rimessa	06
Autovetture scuola guida	07
Autobus noleggio da rimessa	08
Autobus servizio pubblico di linea	09
Autoveicoli trasp. cose peso compl. non inf. 12 t con sospensione pneumatica o equivalente	10
Autoveicoli per uso promiscuo di portata netta non inferiore a sei quintali con motore diesel non ecologico di proprietà di imprese	11
Pagamento cumulativo per rimorchi	12

ALLEGATO 5

ELENCO DEI N° DI C/C DA RIPORTARE SUL MODULO

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA	Num. C/C
ABRUZZO	1677
BASILICATA	6854
CALABRIA	7898
CAMPANIA	7807
EMILIA ROMAGNA	970400
FRIULI V. G. - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	4341
LAZIO	825000
LIGURIA	7179
LOMBARDIA	2238
MARCHE	9605
MOLISE	3863
PIEMONTE	4101
PUGLIA	3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	1099
SICILIA	784900
TOSCANA	7500
UMBRIA	7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	9118
VENETO	5306
Prov. Aut. BOLZANO	3392
Prov. Aut. TRENTO	3384

C/C nuovi auto/moto (2) 3

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o postagiro

di Lire

Lire (in lettere) ....

sul C/C intestato a: **Regione o Provincia Autonoma** ....

NUMERO TELAIO / NUMERO MATRICOLA / NUMERO DELLA TARGA

PAGAMENTO PER
CICLOMOTORE | TARGA PROVA
INTEGRAZIONE AUTOTRENI AUTOARTICOLATI

SCADENZA — MESE — ANNO — MESI DI VALIDITÀ — TIPO VEICOLO (SOLO TARGHE PROVA)

GENERALITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO (può essere indicato l'utilizzatore in caso di leasing, vendita con patto di riservato dominio e usufrutto)
Cognome e Nome
Indirizzo
CAP Comune Prov.

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C N.
Firma

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento del versamento o postagiro

di Lire

Lire (in lettere) ....

sul C/C intestato a: **Regione o Provincia Autonoma** ....

Cognome e Nome .... CAP

Indirizzo .... COMUNE

PAGAMENTO PER
CICLOMOTORE | TARGA PROVA
INTEGRAZIONE AUTOTRENI AUTOARTICOLATI

NUMERO TELAIO / NUMERO MATRICOLA / NUMERO DELLA TARGA — PROV.

SCADENZA — MESE — ANNO — MESI DI VALIDITÀ — TIPO VEICOLO (SOLO TARGHE PROVA)

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C n° ....

Mod. ch 8 - bis CICLO - cod. 129606

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
DATA PROGRESS NUMERO CONTO IMPORTO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO

Importo: rilevare l'importo sulle tabelle relative al tipo di veicolo ed alla regione di residenza dell'intestatario, pubblicate nei manifesti informativi.

Dopo aver individuato l'importo dovuto, trascriverlo in cifre ed in lettere, arrotondando alle 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire 500 e per eccesso se è superiore. Es. 120.500 l'importo sarà 120.000; 120.501 l'importo sarà 121.000.

C/C: riportare il numero di conto corrente postale relativo alla regione (o alla provincia autonoma) in cui risiede l'intestatario del veicolo, rilevabile nella tabella annessa al bollettino stesso.

Intestato a: riportare la regione (o la provincia autonoma) in cui risiede l'intestatario del veicolo.

Cognome e Nome: riportare il cognome e nome dell'intestatario del veicolo.

Indirizzo e CAP: riportare l'indirizzo di residenza dell'intestatario del veicolo.

Pagamento per: barrare la casella relativa al tipo di veicolo per cui si effettua il pagamento. Il presente bollettino può essere utilizzato anche per il pagamento della tassa di circolazione dei motori fuoribordo applicati ad imbarcazioni non da diporto, senza barrare alcuna casella.

Comune e provincia: riportare nelle apposite caselle il comune e la sigla della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo (Roma = RM).

Numero Targa / Numero Telaio / Numero Matricola: riportare il numero della targa prova, ovvero il numero di telaio del ciclomotore, ovvero il numero di matricola del motore fuoribordo, ovvero il numero della targa della motrice.

Scadenza: riportare correttamente il mese (2 caratteri) e l'anno (4 caratteri) di scadenza del bollo. Per ciclomotori e targhe prova il mese di scadenza è dicembre. Per i motori fuoribordo e per l'integrazione per autotreni ed autoarticolati le scadenze possibili sono gennaio (01), maggio (05) e settembre (09).

Mesi di validità: riportare il numero di mesi per cui si effettua il pagamento. Per ciclomotori e targhe prova indicare 12 mesi. Per motori fuoribordo e per l'integrazione per autotreni ed autoarticolati indicare il numero di mesi (4, 8, o 12) per cui si effettua il pagamento.

Tipo veicolo: riportare, solo per targhe prova, il codice veicolo rilevabile sulla tabella posta sul retro del bollettino.

ATTENZIONE

Il presente bollettino può essere utilizzato unicamente per i versamenti relativi alle tasse automobilistiche dovuti a partire dall'anno 1999 e solo per CICLOMOTORI, MOTORI FUORIBORDO di imbarcazioni non da diporto, TARGHE PROVA e l'integrazione per AUTOTRENI ed AUTOARTICOLATI.

C/C nuovi auto/moto (2) 4

Importante: non scrivere nella zona sovrastante!

AVVERTENZE

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

La ricevuta ha effetto liberatorio per la somma pagata dalla data stampigliata dall'Agenzia postale.

Qualora i correntisti postali utilizzino il bollettino come POSTAGIRO, il pagamento si intenderà effettuato nella data di addebito in conto.

CODICI TIPO VEICOLO RIPORTARE SUL MODULO IN CASO DI PAGAMENTO PER TARGA PROVA

TIPO VEICOLO	Codice
Autoveicolo	11
Motoveicolo	12
Rimorchio	13
Ciclomotore	14
Autoscafo	15

Litografia Poste Italiane S.p.A. - Roma

99A0176

DECRETO 12 gennaio 1999.

Modifica grafica dei valori bollati con inserimento del valore in euro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente l'approvazione della legge sui contratti di borsa;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativi all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norme dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Ritenuta l'opportunità di modificare la grafica di tutti i valori bollati con l'aggiunta del corrispondente valore in euro determinato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i valori bollati di qualunque tipologia e taglio prodotti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato recano oltre al valore in lire anche il corrispondente valore in euro determinato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 e dagli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Restano invariate le altre caratteristiche tecniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A0285

DECRETO 15 gennaio 1999.

Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1999 alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 con il quale sono stabilite le nuove misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato «Orimulsion»;

Visto l'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Ritenuta l'opportunità di applicare, nella fase di commercializzazione, il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a taluni oli minerali, ciascuno dei quali posseduti in quantità superiore a determinati limiti, già immessi in consumo;

Tenuto conto che in precedenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario i predetti limiti delle giacenze sono stati fissati in chilogrammi 3.000 per i depositi commerciali ed in litri 4.000 per le stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti;

Considerato che alla data di entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce tra l'altro, per effetto dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la differenziazione delle aliquote di accisa sull'olio combustibile, ad alto e basso tenore di zolfo, a seconda che sia impiegato per riscaldamento ovvero per uso industriale, non risulta possibile distinguere di massima le giacenze di detto olio combustibile destinabili ai suindicati tipi di impiego, per cui appare opportuno applicare alle medesime giacenze le aliquote inferiori previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad alto e baso tenore di zolfo, per uso industriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le variazioni di accisa stabilite nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 per la benzina, per la benzina senza

piombo, per il petrolio lampante o cherosene, per l'olio da gas o gasolio, per l'olio combustibile e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 16 gennaio 1999 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti; l'aumento delle aliquote si applica anche alle quantità di benzine e di gasolio giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Ai fini del calcolo dell'accisa dovuta sulle giacenze di olio combustibile ad alto e basso tenore di zolfo, le aliquote applicabili sono pari alle aliquote di accisa previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad alto e basso tenore di zolfo, per uso industriale.

2. I possessori dei prodotti di cui al comma 1 devono denunciare le giacenze possedute agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio entro trenta giorni dal 16 gennaio 1999 ed entro lo stesso termine devono versare la differenza di imposta sulle giacenze dichiarate previa compensazione con le somme eventualmente da rimborsare.

3. L'ufficio tecnico di finanza verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'avviso di pagamento da inviare mediante lettera raccomandata. In caso di accisa a credito ed in ogni altro caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso è effettuato con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire ventimila.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 12

99A0288

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 dicembre 1998.

Autorizzazione all'azienda U.S.L. di Cesena ad espletare presso l'ospedale «Bufalini» di Cesena le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda U.S.L. di Cesena in data 23 giugno 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso il Centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» di Cesena;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 4 dicembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda U.S.L. di Cesena è autorizzata ad espletare presso l'ospedale «Bufalini» di Cesena attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso il blocco operatorio del Centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» di Cesena della azienda U.S.L. di Cesena.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Landi prof. Giorgio, dirigente medico di secondo livello, reponsabile dell'unità operativa di dermatologia e centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Melandri dott. Davide, dirigente medico di primo livello, responsabile del modulo dipartimentale del centro, centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Morri dott. Massimo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di dermatologia e centro, centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Polverelli dott. Massimo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di dermatologia e centro, centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» dell'azienda U.S.L. di Cesena.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda U.S.L. di Cesena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

99A0196

DECRETO 16 dicembre 1998.

Autorizzazione all'«I.R.C.C.S. ospedale Maggiore» di Milano ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ospedale Maggiore di Milano in data 20 maggio 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'«I.R.C.C.S. ospedale Maggiore di Milano»;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 12 novembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'«I.R.C.C.S. ospedale Maggiore» di Milano è autorizzato ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari, devono essere eseguiti presso le sale operatorie del padiglione Zonda dell'«I.R.C.C.S. ospedale Maggiore» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vegeto prof. Antonio, direttore dell'istituto di chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo e di organi artificiali, dell'Università di Milano;

Berardinelli prof.ssa Luisa, aiuto universitario f.f. della cattedra di trapianti renali con annessa la divisione ospedaliera di chirurgia vascolare e dei trapianti, presso l'Università di Milano;

Beretta dott. Claudio, dirigente di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti di rene, dell'I.R.C.C.S. ospedale Maggiore di Milano;

Pozzoli dott. Egidio, dirigente di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti di rene, dell'I.R.C.C.S. ospedale Maggiore di Milano;

Raiteri dott. Mauro, dirigente di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti di rene, dell'I.R.C.C.S. ospedale Maggiore di Milano;

Pasciucco dott. Antonio, dirigente di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti di rene, dell'I.R.C.C.S. ospedale Maggiore di Milano;

Ferraresso dott. Mariano, dirigente di primo livello presso la divisione di chirurgia generale seconda, dell'azienda ospedaliera n. 60 di Vimercate (Milano).

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il commissario straordinario dell'«I.R.C.C.S. ospedale Maggiore» di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

99A0197

DECRETO 16 dicembre 1998.

Autorizzazione all'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'Ordine mauriziano - ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino in data 23 luglio 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 4 dicembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino è autorizzato ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso il blocco operatorio al piano terra del D.E.A. dell'ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Palombo prof. Domenico, primario della divisione di chirurgia vascolare dell'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino;

Cravero dott. Enzo, dirigente di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino;

Gaggiano dott. Andrea, dirigente di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino;

Pauletti dott. Giancarlo, dirigente di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino;

Tredici dott. Maurizio, dirigente di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino;

Udini dott. Marco, dirigente di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'Ordine mauriziano ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il presidente dell'Ordine mauriziano - ospedale mauriziano «Umberto I» di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

99A0198

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 146/1 «s.p. 13 di Valdarni. Ripristino e messa in sicurezza viabilità in località Boschetto» - II lotto. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Importo complessivo L. 1.258.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 519).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(art. 5 legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato.

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 146: «s.p. 13 di Valdarni. Ripristino e messa in sicurezza viabilità in località Boschetto» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca, per un importo complessivo di L. 2.114.000.000;

Rilevato che l'ente attuatore ha ritenuto di suddividere l'intervento di cui all'oggetto in n. 2 stralci funzionali come previsto dall'ordinanza commissariale n. 30, e cioè lotto I di importo pari a L. 856.000.000 e lotto II di importo pari a L. 1.258.000.000, di cui si è preso atto rispettivamente con le ordinanza n. 391 del 5 dicembre 1997 e n. 407 dell'8 gennaio 1998;

Visto che in data 5 novembre 1998 con nota n. 3163 l'amministrazione provinciale di Lucca - ente attuatore, ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione relativa all'intervento n. 146/1 in oggetto relativamente al lotto II, approvato con determinazione dirigenziale n. 740 del 19 ottobre 1998;

Visto che l'intervento n. 146/1 lotto II in oggetto, a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori al netto ribasso	L.	926.302.743
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 19 e 20%	»	185.260.549
b.2 - spese tecniche	»	111.400.000
b.3 - tomografie sismiche	»	16.500.000
b.4 - indennità di occupazione ed espr.	»	10.000.000
b.5 - compenso esecuzione sicurezza	»	8.450.000
b.3 - per arrotondamenti	»	86.706
Totale somme a disposizione	»	331.697.257
Totale complessivo ...	L.	1.258.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante tecnica relativa all'intervento n. 146/1: «s.p. 13 di Valdarni. Ripristino e messa in sicurezza viabilità in loc. Boschetto» II lotto; importo L. 1.258.000.000, di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca, approvata con determinazione dirigenziale n. 740 del 19 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A0106

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 826 «s.p. 23: scalzamento pile del ponte sul fiume Magra». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 845.273.816. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/520).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza B/224;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 826 «s.p. 23 scadenza pile del ponte sul fiume Magra» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, per l'importo di L. 846.000.000;

Visto che in data 30 ottobre 1998 con nota n. 3124 di prot. l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara - ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 743 del 2 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	687.519.650
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20%	»	140.878.969
b.2 - spese tecniche	»	6.875.197
b.3 - spese di pubblicazione	»	10.000.000
Totale somme a disposizione	»	157.754.166
Totale complessivo	L.	845.723.816

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 826 «s.p. 23: scalzamento pile del ponte sul fiume Magra» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara per l'importo di L. 845.273.816, approvato con deliberazione della giunta n. 743 del 2 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0107

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 810: ripristino ponte e briglia in località Camporaghena. Ente attuatore: comune di Comano. Importo L. 250.000.000. Perizia di variante e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/521).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 810: ripristino ponte e briglia in località Camporaghena di cui ente attuatore è il comune di Comano, per l'importo di L. 250.000.000;

Visto che con ordinanza commissariale n. B/234 si è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 810 in oggetto;

Relevato che il suddetto intervento è finanziato con i fondi di cui alla legge n. 265/1997 e che pertanto non è sottoposto al vincolo di cui al punto 2.3 del disciplinare;

Visto che in data 6 novembre 1998 con nota n. 3171 di prot. il comune di Comano - ente attuatore, ha trasmesso la perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 115 del 19 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori al netto ribasso	L.	182.103.196
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20%	»	36.420.640
b.2 - spese tecniche di progettazione	»	23.831.593
b.3 - contributo CNPAI	»	476.631
b.4 - IVA su spese tecniche	»	4.861.645
b.5 - rilievo topografico	»	500.000
b.6 - per imprevisti	»	1.806.295
Totale somme a disposizione	»	67.896.804
Totale complessivo ...	L.	250.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 810: ripristino ponte e briglia in località Camporaghena di cui ente attuatore è il comune di Comano per l'importo di L. 250.000.000, approvata con deliberazione della giunta n. 115 del 19 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere al comune di Comano la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0108

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 809: ripristino strada in località Summacomano. Ente attuatore: comune di Comano. Importo L. 130.000.000. Perizia di variante e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/522).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997.

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 809: Ripristino strada in località Summacomano di cui ente attuatore è il comune di Comano, per l'importo di L. 130.000.000;

Visto che con ordinanza commissariale n. B/234 del si è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 809 in oggetto;

Rilevato che il suddetto intervento è finanziato con i fondi di cui alla legge n. 265/1997 e che pertanto non è sottoposto al vincolo di cui al punto 2.3 del disciplinare;

Visto che in data 6 novembre 1998 con nota n. 3171 di prot. il comune di Comano - ente attuatore, ha trasmesso la perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 116 del 19 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	92.372.313
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20%	»	17.961.199
b.2 - spese tecniche di progettazione	»	16.067.393
b.3 - contributo CNPAI	»	321.347
b.4 - IVA su spese tecniche . . .	»	3.277.748
Totale somme a disposizione	»	37.627.687
Totale complessivo . . .	L.	130.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 809: ripristino strada in loc. Summacomano di cui ente attuatore è il comune di Comano per l'importo di L. 130.000.000, approvata con deliberazione della giunta n. 116 del 19 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere al comune di Comano la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0109

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 825 «s.p. 19 di Olivolo: scalzamento pile del ponte su torrente Arcinasco». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 60.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/523).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariare n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 825 «s.p. 19 di Olivolo: scalzamento pile del ponte su torrente Arcinasco» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, per l'importo di L. 60.000.000;

Visto che in data 30 ottobre 1998 con nota n. 3124 di prot. l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara - ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 741 del 2 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	48.950.061
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20%	»	9.887.912
b.2 - spese tecniche 1%	»	489.501
b.3 - per imprevisti	»	672.526
Totale somme a disposizione	»	11.049.939
Totale complessivo	L.	60.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 825 «SP 19 di Olivolo: scalzamento pile del ponte su torrente Arcinasco di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara per l'importo di L. 60.000.000, approvato con deliberazione della giunta n. 741 del 2 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0110

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 827: «s.p. 24 di Giovagallo: sistemazione idrogeologica al km 1,00». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 731.210.604. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/524).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 827: «s.p. 24 di Giovagallo: sistemazione idrogeologica al km 1,00» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, per l'importo di L. 732.000.000;

Visto che in data 30 ottobre 1998 con nota n. 3124 di prot. l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 742 del 2 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	531.479.130
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 20%	»	106.295.826
b.2 - spese tecniche	»	67.000.000
b.3 - spese per indennità di occupazione	»	3.000.000
b.4 - spese per segnaletica	»	2.000.000
b.5 - spese per imprevisti	»	21.210.604
b.6 - spese per arrotondamenti	»	225.044
Totale somme a disposizione	»	199.731.474
Totale complessivo	L.	731.210.604

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 827: «s.p. 24 di Giovagallo: sistemazione idrogeologica al km 1,00» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara per l'importo di L. 731.210.604, approvata con deliberazione della giunta n. 743 del 2 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0111

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 828: «s.p. 69 dei Casoni: sistemazione idrogeologica al km 1,40». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 475.555.556. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/525).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 828: «s.p. 69 dei Casoni: sistemazione idrogeologica al km 1,40» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, per l'importo di L. 476.000.000;

Visto che in data 30 ottobre 1998 con nota n. 3124 di prot. l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 739 del 2 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	351.955.975
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 20%	»	70.991.195
b.2 - spese tecniche 1%	»	45.000.000
b.3 - spese per indennità di occupazione	»	2.052.830
b.3 - per prove gognostiche	»	5.555.556
Totale somme a disposizione	»	123.599.581
Totale complessivo	L.	475.555.556

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 828: «s.p. 69 dei Casoni: sistemazione idrogeologica al km 1,40» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara per l'importo di L. 475.555.556, approvato con deliberazione della giunta n. 739 del 2 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0112

ORDINANZA 19 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 831: «sp 65 di Adelano: sistemazione idrogeologica in località Antara». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 600.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/526).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 831: «s.p. 65 di Adelano: sistemazione idrogeologica in località Antara» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, per l'importo di L. 600.000.000;

Visto che in data 30 ottobre 1998 con nota n. 3124 di prot. l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 737 del 2 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	445.583.000
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 20%	»	89.116.600
b.2 - spese tecniche	»	53.469.960
b.3 - per imprevisti	»	11.830.440
Totale somme a disposizione	»	154.417.000
Totale complessivo . . .	L.	600.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 831: «s.p. 65 di Adelano: sistemazione idrogeologica in località Antara» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara per l'importo di L. 600.000.000, approvato con deliberazione della giunta n. 737 del 2 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 19 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0113

ORDINANZA 24 novembre 1998.

Rettifica all'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 avente ad oggetto: «Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attività produttive». (Ordinanza n. G/527).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998, che nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel territorio delle province di Prato e Lucca nel periodo 28 settembre-1° ottobre 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 1 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98;

Considerato che con l'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 sono state approvate le disposizioni per la concessione dei contributi previsti dell'art. 4 del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attività produttive;

Verificato che nell'allegato *B* alla predetta ordinanza n. G/512 del 6 novembre 1998 contenente le «Disposizioni operative per la concessione di contributi per la ripresa delle attività produttive» vengono stabilite modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo, nonché per la successiva concessione da parte della Fidi Toscana S.p.a.;

Rilevato che in relazione alla delibera di concessione dei contributi da parte della Fidi Toscana S.p.a. a pagina 3 del citato allegato *B* è stato indicato per mero errore materiale il termine del 31 dicembre 1998 anziché quello del 15 gennaio 1999;

Ordina:

1. Il termine per la concessione dei contributi da parte della Fidi Toscana S.p.a. è il 15 gennaio 1999 anziché il 31 dicembre 1998 come indicato per mero errore materiale a pagina 3 dell'allegato *B* alla ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998.

2. Resta confermata ogni altra disposizione contenuta nell'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 e relativi allegati.

La presente ordinanza è pubblicata integralmente nel bollettino ufficiale della regione e comunicata a Fidi Toscana S.p.a. nonché ai sindaci dei comuni interessati che provvedono ad adottare, con le modalità previste dall'ordinamento vigente, le misure più opportune per assicurarne la massima diffusione nell'ambito dei rispettivi territori.

Firenze, 24 novembre 1998

Il vice commissario delegato: GINANNESCHI

99A0114

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994/1996, che, per l'Università di Parma, prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in economia industriale;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 89 e con conseguente scorrimento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 90.
Diploma universitario in economia industriale

1. È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma il corso di diploma universitario in economia industriale.

2. La durata del corso di diploma universitario in economia industriale è di due anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti leggi.

3. Il diploma universitario in economia industriale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a dodici annualità, tre delle quali possono essere sostituite da uno stage di sei mesi presso una istituzione finanziaria o un'impresa industriale o commerciale, nonché due prove di idoneità, rispettivamente, in lingua inglese ed in informatica e il colloquio finale.

4. Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia industriale comprende insegnamenti fondamentali ed altri insegnamenti. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. La struttura didattica competente attiverà i seguenti insegnamenti obbligatori e a scelta:

Primo anno:

economia politica I (microeconomia) - fondamentale;

economia e gestione delle imprese - fondamentale;

storia economica;

statistica economica;

sociologia dell'organizzazione;

marketing.

Secondo anno:

economia industriale - fondamentale;

diritto commerciale - fondamentale;

analisi e contabilità dei costi - fondamentale;

economia politica II (macroeconomia);

economia applicata;

economia dello sviluppo;

economia internazionale;

economia degli intermediari finanziari;

economia dell'ambiente.

5. La struttura didattica competente garantisce che oltre agli insegnamenti fondamentali siano attivati almeno altri dieci insegnamenti, come indicati nel punto 4, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

6. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

7. Nell'ordine degli insegnamenti del corso di diploma universitario in economia industriale dovranno essere osservate propedeuticità stabilite da norme di carattere generale e/o da apposite delibere della struttura didattica competente.

8. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 14 dicembre 1998

Il prorettore: SCARAVELLI

99A0199

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1996, in vigore dal 1º luglio 1996;

Viste le modifiche allo statuto proposte dal senato accademico nelle sedute del 19 giugno 1998, 29 luglio 1998 ed approvate dal senato accademico il 30 settembre 1998, sentito il consiglio degli studenti - seduta del 10 giugno 1998, ed il consiglio di amministrazione nella seduta del 31 luglio 1998;

Vista la nota prot. n. 1784 in data 19 novembre 1998 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cui lo stesso Ministero non ha espresso rilievi in merito alle modifiche di statuto di cui trattasi;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996, è modificato come appresso:

Art. 11.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo di prima fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia, da tutti i ricercatori confermati in servizio presso la stessa facoltà, da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni corso di studio della facoltà. I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il regolamento della facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione di queste rappresentanze. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

(Omissis).

Art. 12.

Consigli dei corsi di studio

(Omissis).

6. Ogni consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo incardinati nel corso di studio, un presidente secondo le modalità del regolamento del corso di studio. Il presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

(Omissis).

8. Il presidente nomina tra i professori di ruolo un vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.

(Omissis).

Art. 15.

Dipartimenti

(Omissis).

7. Per la costituzione e l'esistenza di un dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno sedici tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce, dei quali almeno nove professori di ruolo e non meno di tre di prima fascia.

(Omissis).

Art. 19.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ed è garante della libertà di ricerca e di didattica. Il rettore, in particolare:

a) garantisce la libertà di ricerca e di didattica dei docenti nei limiti dei programmi dei corsi di studio;

b) emana lo statuto ed i regolamenti e ne assicura l'inserimento nella raccolta ufficiale;

c) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio d'amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere;

d) entro il mese successivo al suo insediamento propone il piano triennale di indirizzo e il piano di sviluppo dell'Università;

e) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Università;

f) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalle leggi;

g) nomina i presidi di facoltà, i direttori dei dipartimenti, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

h) stipula, per conto dell'Università, i contratti e le convenzioni di competenza;

i) vigila su tutte le strutture ed i servizi dell'Università e garantisce l'individuazione delle responsabilità;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Università;

m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo;

n) in caso di neccessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta successiva all'emanazione del provvedimento. È comunque esclusa la decretazione d'urgenza sostitutiva di pareri obbligatori dei due organi di cui sopra. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono, su singoli argomenti, delegare il rettore a provvedere con proprio decreto.

(Omissis).

Art. 20.

Senato accademico

1. Il senato accademico è il massimo organo dell'Università. Esso esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e dei dipartimenti.

Compongono il senato accademico:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi di facoltà;

d) un numero di docenti e di ricercatori confermati dell'Ateneo, eletti dalle stesse categorie in un unico collegio elettorale, pari al 150%, arrotondato per eccesso, del munero dei presidi;

e) un numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo pari al 10%, arrotondato per eccesso, dei componenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* del presente articolo;

f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso, dei componenti dell'intero collegio.

Alle riunioni partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il mandato delle componenti elettive dura tre anni, eccezion fatta per quello della rappresentanza studentesca, che dura due anni.

In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

(Omissis).

Art. 21.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, secondo le indicazioni del senato accadenuco.

Compongono il consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;

d) sei tra professori di ruolo e ricercatori confermati dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso, dei componenti dell'intero collegio;

g) un rappresentante del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

h) rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre, nominati dal rettore su designazione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che si impegnino con apposita convenzione triennale a contribuire al bilancio. Ogni soggetto o gruppo di soggetti che contribuisca al bilancio dell'Università con almeno il 3% delle entrate accertate nell'ultimo conto consuntivo approvato, può nominare un solo rappresentante.

Alle riunoni partecipa, a titolo consultivo, il responsabile dell'area contabile.

Le modalità di elezione dei componenti di cui alle lettere *d), e), f)* sono stabilite dal regolamento di organizzazione di Ateneo; in caso di decadenza subentra il primo dei non eletti.

Il mandato dei componenti eletti:

dura tre anni per i componenti di cui alle lettere *d), e);*

dura due anni per i rappresentanti degli studenti; è incompatibile con le cariche di componenti del senato accademico, di presidente di consiglio di corso di studio, di direttore di dipartimento e di responsabile di centro interdipartimentale;

i rappresentanti nel consiglio di amministrazione sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone, in conformità ai criteri formulati dal piano triennale di indirizzo approvato dal senato accademico, il piano di utilizzazione delle risorse e di sviluppo edilizio dell'Università approvandone i relativi interventi attuativi;

b) esprime parere sul programma annuale per l'attività didattica e scientifica, predisposto dal senato accademico, per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

c) approva, sentito il senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo;

d) sottopone all'approvazione del senato accademico il regolamento di organizzazione dell'Ateneo;

e) approva, sentito il senato accademico, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla commissione bilancio;

f) attua le decisioni del senato accademico relative ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera *f);*

g) delibera, su parere vincolante del senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

h) formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli studenti;

i) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria prevista dalla legge e non riservata ad altri organi dal presente statuto.

(Omissis).

Art. 28.

Rappresentanza degli studenti

(Omissis).

3. I rappresentanti degli studenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

4. Lo studente può cumulare contemporaneamente solo due rappresentanze e, comunque, non può far parte di una rappresentanza oltre il secondo anno di fuori corso e per più di due ripetenze.

(Omissis).

Art. 43.

Norme finali

(Omissis).

4. Per l'espletamento degli incarichi affidati da questa amministrazione al proprio personale docente e tec-

nico-amministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale è tenuto a svolgere istituzionalmente, è riconosciuta la legittimità dei compensi precisati con appositi provvedimenti del consiglio di amministrazione, tenuto conto della durata, della complessità e delle responsabilità connesse allo svolgimento dei singoli incarichi.

5. Il tempo pieno è compatibile:

a) con l'assunzione di incarichi retribiuti, non occasionali, conferiti da enti pubblici e privati e con la partecipazione agli organi collegiali e di governo dei suddetti enti, previa autorizzazione del senato accademico, su parere conforme delle facoltà e del dipartimento di appartenenza;

b) con l'assunzione di incarichi retribuiti, occasionali, conferiti da enti pubblici o privati e con la partecipazione straordinaria agli organi collegiali e di governo degli stessi enti, previa autorizzazione dei presidi e delle facoltà di appartenenza e, a questi ultimi, del rettore.

Art. 44.

Norme transitorie

(Omissis).

2. Riordino delle strutture esistenti:

a) Entro il 30 giugno 1998 i centri studi esistenti dovranno trasformarsi in centri interdipartimentali;

b) entro il 31 dicembre 1999 le strutture non conformi sono soppresse.

(Omissis).

Lecce, 7 dicembre 1998

Il rettore: RIZZO

99A0200

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 gennaio 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete Voi che sia abrogato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"»?.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Milano presso «Blocco Padano», via Silvio Pellico, 8.

99A0268

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sul cacao del 1993 concluso a Ginevra il 16 luglio 1993

A seguito dell'emanazione della legge 3 novembre 1994, n. 641, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'accordo internazionale sul cacao del 1993, concluso a Ginevra il 16 luglio 1993, in data 28 settembre 1998.

Ai sensi dell'art. 56 (4), l'atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 28 settembre 1998.

99A0139

Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, firmato a Ginevra il 26 gennaio 1994

A seguito dell'emanazione della legge 16 aprile 1998, n. 120, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1998 che ha autorizzato la ratifica dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, firmato a Ginevra il 26 gennaio 1994, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 25 giugno 1998.

Non essendosi ancora verificate le condizioni per l'entrata in vigore definitiva dell'accordo, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 41, paragrafo 4, si applica provvisoriamente per l'Italia dal 25 giugno 1998.

99A0137

Entrata in vigore dei protocolli al trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica Ceca, della Repubblica di Polonia e della Repubblica d'Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 30 giugno 1998, n. 232, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1998 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dei protocolli al trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica Ceca, della Repubblica di Polonia e della Repubblica d'Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997, in data 23 settembre 1998.

L'atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 4 dicembre 1998.

99A0138

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1653
Yen giapponese	132,74
Dracma greca	325,00
Corona danese	7,4437
Corona svedese	9,1350
Sterlina	0,70620
Corona norvegese	8,7245
Corona ceca	35,698
Lira cipriota	0,58190
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,84
Zloty polacco	4,1335
Tallero sloveno	188,9441
Franco svizzero	1,5934
Dollaro canadese	1,7707
Dollaro australiano	1,8353
Dollaro neozelandese	2,1570
Rand sudafricano	7,1316

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0286

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione FUCI - per la formazione della gioventù universitaria» in breve «Fondazione FUCI», in Roma.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1998, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata «Fondazione FUCI - per la formazione della gioventù universitaria» in breve «Fondazione FUCI», con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

99A0204

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa centro sportivo «R. Vidale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Adria.

Con decreto del Direttore generale della cooperazione in data 11 dicembre 1998 il dott. Sandro Secchiero è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa centro sportivo «R. Vidale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Adria (Rovigo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 20 febbraio 1993, in sostituzione del dott. Guido Maielli, revocato.

99A0205

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione al confezionamento e vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale «Silvana»

Con determinazione n. 008717 del Direttore generale sanità e servizi sociali, la società F.A.O.R. - Fonte acqua oligominerale di Romagna S.r.l., con sede legale in Gambettola (Forlì), via Gramsci n. 2 e stabilimento in Galeata, via Statale del Bidente, codice fiscale n. 00189060197, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Silvana» nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro, cartone politenato atossico e polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET), di diverse capacità, comunque non superiori a litri due.

99A0140

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 10, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'art. 1, comma 2, dove è scritto: «2. I limiti di esposizione di cui al *predetto* decreto, ...», leggasi: «2. I limiti di esposizione di cui al *presente* decreto, ...».

All'art. 4, nella medesima pag. 10, nella seconda colonna, al quinto rigo, dove è scritto: «... per il campo magnetico intesi come valori *efficati* ...», leggasi: «... per il campo magnetico intesi come valori *efficaci* ...».

99A0269

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500